



NOTAIO

Francesca Bonvicini

Esente da bollo ex art. 27/bis Tab. All. B DPR 642/1972, e da registro art. 10 primo comma DPR 26/10/1972 n. 633.

N. 22.961 di repertorio

N. 11.989 di raccolta

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DI FONDAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

Il sedici luglio duemiladiciannove

16 luglio 2019

In Piovene Rocchette, Piazza degli Alpini n. 14.

Avanti a me dottor Francesca Bonvicini, Notaio iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Vicenza e Bassano del Grappa e residente a Vicenza, è presente il signor:

- **ZOCHE GIOVANNI**, nato a Vicenza il 19 maggio 1938, residente a Vicenza (VI), Strada di Bertolina n. 388/B.

Il comparente, della cui personale identità io notaio sono certo, mi chiede di assistere, redigendone verbale, alla riunione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione denominata

“CASA DI RIPOSO SAN GIUSEPPE RSA - ONLUS”,

con sede in Pedemonte (VI), Via Brancafora n. 17, codice fiscale e Partita Iva 01834110247, riconosciuta Ente Morale e Pia Opera (a norma del C.D.C.) dall'Ordinario della Diocesi di Vicenza in data 5 febbraio 1982 e riconosciuta con personalità giuridica dalla Prefettura di Vicenza in data 28 giugno 2005,

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- modifiche al testo di Statuto vigente della fondazione.

Aderendo io Notaio dò atto di quanto segue.

Assume la Presidenza, su designazione degli intervenuti, il comparente nella sua veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione il quale dà atto che:

- il consiglio è stato convocato con raccomandata in questo luogo, per questo giorno e mese e per le ore sedici, nel pieno rispetto delle modalità e dei termini di convocazione prescritti dall'articolo 10 dello statuto della Fondazione;

- è qui riunito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione suddetta in persona di sè medesimo Presidente, Baldessari Pierino Vice Presidente e dei Consiglieri Bruno Scalzeri, Don Gino Baù, Daniele Carotta, Chiara Calgaro e Roberto Carotta.

Il Presidente dichiara dunque il Consiglio di Amministrazione validamente costituito e propone al Consiglio le modifiche da apportare allo Statuto.

Precisa che tali modifiche sono opportune per rendere lo statuto più confacente alla nuova normativa degli Enti del Terzo Settore.

Ai fini dell'iscrizione nell'istituendo registro gli amministratori dichiarano che il patrimonio sociale ad oggi ha un valore superiore ad

Registrato a Vicenza
il 17/07/2019
al n. 2225 serie 1T

Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) come risulta dall'ultimo bilancio approvato.

Dopo breve discussione, udite le proposte del Presidente
il Consiglio all'unanimità

come accertato da me Notaio, delibera di modificare lo statuto vigente, approvandolo nel testo allegato e prendendo atto che la fondazione adotterà la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS) quando sarà operativo il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Da quel momento la denominazione sarà "CASA DI RIPOSO SAN GIUSEPPE - ETS".

In tale momento verrà effettuata la voltura catastale previa, se necessaria, l'intavolazione.

A tal fine i medesimi danno atto che parte dei locali in cui viene svolta l'attività sono concessi in comodato dalla Parrocchia mentre la restante parte dei locali è di proprietà della Fondazione e così tavolarmente descritto:

IN COMUNE CATASTALE DI PEDEMONTE (VI)

per l'intero diritto di proprietà:

Partita Tavolare 509 II

p.ed. 452, edificio, mq. 562.

Il fabbricato di cui alla p.ed. 452 risulta così accatastato presso l'Ufficio del Catasto di Trento:

COMUNE DI PEDEMONTE (VI)

CC 267

P.ed. 452, Foglio 4, Via Brancafora n. 17, piani S2-S1-T-1-2, cat. B/1, cl. 1, mc 3.086, Superficie mq. 815, RC Euro 3.825,10.

Il testo dello statuto sociale aggiornato con le modifiche deliberate viene allegato al presente atto sotto la lettera "A", omessane la lettura per dispensa del comparente.

Null'altro essendovi da deliberare, la seduta viene sciolta.

Di questo atto scritto da persona di mia fiducia e da me completato per due pagine e parte della terza di un foglio ho dato lettura al comparente che lo approva, conferma e con me notaio lo sottoscrive alle ore diciassette.

F.to ZOCCHÉ GIOVANNI

F.to FRANCESCA BONVICINI (l.s.)

Allegato " A " al n. 22.961 di rep. e n. 11.989 di Racc.

STATUTO

CAPO PRIMO - COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 1 - La Fondazione, denominata

"CASA DI RIPOSO SAN GIUSEPPE RSA - ONLUS",

costituita con atto rogito Notaio Pierantoni di Padova in data 22.6.1998 rep. n. 84027, reg.to a Padova l'1.7.1998 al n. 4119, già riconosciuta Ente Morale e Pia Opera (a norma del C.D.C.) dall'Ordinario della Diocesi di Vicenza in data 5 febbraio 1982, ha conseguito il riconoscimento della personalità giuridica dalla Prefettura di Vicenza in data 28 giugno 2005 al n. 180 del Registro delle Persone Giuridiche e ha sede a Pedemonte (VI), Via Brancafora n. 17.

La fondazione adotterà la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS) quando sarà operativo il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Da quel momento la denominazione sarà "CASA DI RIPOSO SAN GIUSEPPE - ETS".

La Fondazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Essa potrà costituire sedi secondarie in qualsiasi altra località nell'ambito della Regione Veneto.

La Fondazione è di ispirazione cristiana, è apolitica e apartitica e non persegue scopi di lucro.

Art. 2 - La fondazione è costituita per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed in particolare per dare assistenza alle persone anziane e disabili, mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale rientranti tra quelle indicate dall'art. 5 del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo settore, di seguito CTS) e specificatamente:

- interventi e servizi sociali di cui alla lett. a) dell'art. 5 del CTS;
- interventi e prestazioni sanitarie di cui alla lett. b) dell'art. 5 del CTS;
- prestazioni socio-sanitarie di cui alla lett. c) dell'art. 5 del CTS;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa di cui alla lett. d) dell'art. 5 del CTS;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui alla lett. i) dell'art. 5 del CTS;
- beneficenza e sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale di cui alla lett. u) dell'art. 5 del CTS.



Per il raggiungimento delle proprie finalità la Fondazione potrà svolgere le seguenti attività:

- gestione di strutture residenziali per anziani e disabili auto e non-autosufficienti, centri diurni, residenze sanitarie e assistenziali;
- formazione al proprio personale;
- costituzione di un fondo sociale all'interno del bilancio per il sostegno delle persone anziane e disabili ospiti in condizione di bisogno.

La Fondazione, per il raggiungimento dei suoi scopi, potrà compiere anche attività diverse da quelle di interesse generale purchè siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 del CTS, secondo i criteri e i limiti definiti con decreto Ministeriale.

La loro individuazione potrà essere operata dal Consiglio di Amministrazione.

La Fondazione potrà costruire, acquistare vendere e permutare beni mobili ed immobili e partecipare in altri Enti del Terzo Settore.

La Fondazione potrà realizzare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del CTS.

Ogni risorsa finanziaria va investita o reinvestita per la realizzazione delle attività statutarie.

Fino all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore la Fondazione potrà svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti del D. Lgs. 4 settembre 1997 n. 460 e successive modifiche.

CAPO SECONDO - PATRIMONIO ED ENTRATE

Art. 3 - Il patrimonio di cui è dotata la Fondazione è costituito da:

- beni mobili e immobili acquisiti e/o costruiti per la realizzazione delle finalità dell'Ente;
- donazioni, liberalità, lasciti testamentari che verranno disposti a favore della Fondazione.

I versamenti al fondo di dotazione effettuati da qualunque persona fisica o giuridica, privata o pubblica sono da considerare a fondo perduto.

I versamenti quindi non sono rivalutabili, né può pertanto farsi luogo a richiesta di rimborso.

I versamenti possono essere di qualunque entità, applicandosi alla fattispecie l'art. 770 comma 2 del Codice Civile.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

Art. 4 - La Fondazione trae i mezzi per l'attuazione delle proprie finalità da:

- rendite del proprio patrimonio;
- contributi di privati ed Enti;
- contributi ed elargizioni straordinarie di enti pubblici e privati, da donazioni, liberalità, lasciti testamentari che non abbiano specifica destinazione a patrimonio;
- corrispettivi dei servizi erogati.

Art. 5 - L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno ed il bilancio d'esercizio annuale dovrà essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 2 dello Statuto ai sensi dell'art. 8 del CTS.

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita della Fondazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge.

A sensi dell'art. 2, c. 3 del presente statuto, il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare, in sede di approvazione del bilancio, la destinazione di tutto o parte dell'eventuale utile o avanzo di gestione ad un fondo di solidarietà per il sostegno economico delle persone anziane e disabili ospiti in condizione di bisogno.

CAPO TERZO - ORGANI

Art. 6 - Sono Organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo.

Art. 7 - La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da sette membri, e cioè:

- un delegato dell'Ordinario Diocesano di Vicenza;
- il Parroco pro tempore della Parrocchia di Santa Maria Assunta di Pedemonte;
- un designato personalmente dal Parroco di Pedemonte;
- un rappresentante del Consiglio Pastorale della Parrocchia di Santa Maria Assunta;
- il Sindaco di Pedemonte o un suo delegato scelto tra i componenti del Consiglio Comunale;
- il Medico di Medicina Generale della Casa;
- un membro nominato dal Consiglio in carica e scelto tra i volontari operanti nella Casa in forma organizzata o individuale, debitamente autorizzati.

Art. 8 - I Consiglieri durano in carica cinque anni. Il mandato è rinnovabile. I Consiglieri dovranno avere requisiti di competenza e cultura sociale adeguati al ruolo nonché garantire un impegno di partecipazione attiva.



Ai consiglieri si applica l'art. 2382 c.c. sulle cause di ineleggibilità e decadenza.

Se vengono a mancare uno o più Consiglieri nel corso del quinquennio la Fondazione provvede alla loro sostituzione richiedendo all'organo delegante o designante di provvedere alla nomina di competenza.

Gli Amministratori così nominati scadono al compimento del quinquennio di quelli in carica.

Art. 9 - Il Consiglio di Amministrazione è l'organo che definisce i programmi da attuare e gli obiettivi da conseguire.

Individua le attività diverse da quelle di interesse generale strumentali al raggiungimento dei suoi scopi.

Il Consiglio di Amministrazione:

- approva i piani e i programmi di attività;
- approva i regolamenti;
- redige ed approva il bilancio;
- designa l'Organo di Controllo. L'organo di Revisione Contabile sarà nominato nei casi previsti dalla Legge.
- delibera su tutti i provvedimenti che ritiene opportuni al raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- provvede all'amministrazione e gestione del patrimonio e dei servizi erogati;
- è investito di tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può individuare uno o più consiglieri cui delegare, previa indicazione del contenuto della delega, le proprie attribuzioni.

Spetta ancora al Consiglio deliberare la costituzione di Commissioni per particolari problemi, nonché l'adesione ad Enti con analoghe finalità.

Art. 10 - Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su invito del Presidente ogni qualvolta il Presidente stesso lo giudichi opportuno e almeno ogni tre mesi, o quando ne sia fatta domanda da almeno tre Consiglieri. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti il Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, fatta eccezione per i casi in cui il presente statuto prevede diverse maggioranze.

La parità di voti comporta la reiezione della proposta.

Le deliberazioni concernenti gli acquisti di beni immobili a titolo oneroso e le alienazioni di beni immobili direttamente funzionali o con vincolo di destinazione alle strutture e ai servizi assistenziali della Fondazione devono essere prese con la presenza e col voto favorevole di almeno cinque componenti del Consiglio di Amministrazione in carica.

La convocazione è fatta mediante PEC, lettera raccomandata, anche a mano, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, da spedire e/o consegnare a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e all'Organo di Controllo, almeno otto giorni prima dell'adunanza. Il Consiglio può essere convocato in via d'urgenza dal Presidente con tre giorni di preavviso.

L'Organo di Controllo partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione che vertono su argomenti di ordine contabile e finanziario.

Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri e l'Organo di Controllo.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risulteranno dal verbale riportato nell'apposito libro sociale tenuto da un segretario nominato dal Consiglio, anche tra persone estranee allo stesso.

Art. 11 - Il Consiglio elegge tra i suoi membri:

- il Presidente;
- il Vice Presidente.

Può nominare un Amministratore Delegato.


Art. 12 - Il Presidente:

- rappresenta la Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio;
- convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione;
- formula l'ordine del giorno degli argomenti da trattare nelle sedute del Consiglio di Amministrazione;
- dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio;
- esegue tutti gli atti necessari all'attività della Fondazione e ha la firma sociale.

In esecuzione e in conformità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione stipula accordi, convenzioni, vitalizi e contratti con Enti pubblici e privati.

Il Presidente ha le seguenti deleghe:

- acquistare, vendere e permutare beni mobili e merci entro il limite di Euro 50.000;
- intrattenere rapporti con fornitori di servizi, firmando convenzioni, contratti e ordini;
- aprire e/o chiudere conti correnti bancari e postali, versando o prelevando dagli stessi, anche mediante assegni o vaglia, a favore della Fondazione o terzi, nei limiti delle disponibilità e delle linee di credito per quanto riguarda i conti correnti bancari e postali nel rispetto delle vigenti norme di legge;
- esigere somme comunque dovute alla Fondazione rilasciando valida quietanza;

A handwritten signature in black ink, enclosed within a faint circular stamp. The signature is stylized and appears to be the name of the President or a representative of the organization.

- pagare qualunque somma dovuta dalla Fondazione;
- spiccare tratte sulla clientela;
- girare per l'incasso pagherò, cambiali, tratte, assegni, ordinativi di pagamento di qualsiasi specie e di qualsiasi ammontare rilasciati da terzi alla Fondazione;
- quietanzare effetti e titoli all'ordine;
- incassare e versare nelle casse della Fondazione i crediti;
- stipulare previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione i contratti di locazione, locazione finanziaria, anche immobiliare, noleggio;
- assumere, promuovere, trasferire e licenziare il personale della Fondazione determinandone le qualifiche, le retribuzioni, liquidazioni;
- nominare procuratori;
- transigere e conciliare su mandato del Consiglio vertenze sindacali, sottoscrivendo i relativi verbali.

Il Presidente intrattiene i rapporti con Regione, Comuni, Ulss, e altri Enti, sottoscrivendo resoconti e lettere.

Il Presidente, inoltre, in caso di urgenza, può adottare opportuni e necessari provvedimenti riferendo al Consiglio di Amministrazione per la ratifica, non oltre 60 giorni.

Per il compimento dei singoli atti e di determinati rapporti, il Presidente può nominare suoi speciali procuratori, a ciò autorizzato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 13 - Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 14 - L'Amministratore Delegato provvede all'amministrazione e alla rappresentanza della Fondazione, sovrintendendo alle attività della medesima nelle materie a lui delegate dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 15 - Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare, a favore dei propri componenti, compensi proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze.

Ai Consiglieri spetta un rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento degli incarichi.

La partecipazione alle sedute consiliari è gratuita.

Art. 16 - La nomina dell'Organo di Controllo, come di seguito disciplinato, è sempre obbligatoria.

Nei casi previsti dalla Legge dovrà essere nominato un Revisore Legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di controllo può essere collegiale o monocratico ed è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Dura in carica per un quinquennio; è rieleggibile per un massimo di tre mandati.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 del Codice Civile.

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 del c.c.. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Per il compenso dell'Organo di controllo vale quanto stabilito nell'articolo 8, comma 3, lett. a) del CTS.

L'organo di controllo stende per ogni accesso di controllo apposito verbale; partecipa di diritto alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di parola ma senza diritto di voto.

CAPO QUARTO - DIRETTORE SPIRITUALE E VOLONTARI

Art. 17 - Il Direttore Spirituale della Fondazione, di nomina dell'Ordinario Diocesano di Vicenza, partecipa di diritto alle sedute del Consiglio di Amministrazione con voto consultivo.

E' suo compito assicurare il mantenimento dell'ispirazione cristiana della Fondazione e curare l'aspetto religioso.


Art. 18 - La Fondazione può avvalersi di volontari nello svolgimento della propria attività. In tal caso sono applicabili le disposizioni dell'articolo 17 del CTS.

CAPO QUINTO - MODIFICHE DELLO STATUTO

Art. 19 - Le modifiche al presente Statuto dovranno essere deliberate dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di almeno cinque consiglieri (art. 21, c. 2 C.C.).

CAPO SESTO - SCIoglIMENTO

Art. 20 - In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque cau-



sa, da deliberarsi col voto favorevole di almeno cinque Consiglieri (art. 22, c. 3 C.C.), il suo patrimonio residuo deve essere devoluto, come prescrive l'art. 10 c. 1 lett f) D. Lgs. 460/97, ad altre ONLUS o a fini di pubblica utilità con priorità a quelle promosse dalla Parrocchia di Pedemonte o dalla Diocesi di Vicenza, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 c. 190 L. 23 dicembre 1996 n. 662, nel caso in cui lo scioglimento avvenga prima dell'iscrizione nel Registro Unico nazionale del terzo Settore.

A seguito dell'iscrizione nel suddetto Registro, la devoluzione seguirà quanto espressamente disposto dall'art. 9 del codice del Terzo Settore.

Art. 21 - Per quanto non disposto nel presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile e al Codice del Terzo Settore.

Art. 22 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Le disposizioni del presente Statuto che fanno riferimento al Codice Terzo Settore e successive modifiche saranno applicabili a decorrere dall'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, salvo diverse disposizioni di legge.

Nel periodo transitorio restano applicabili le disposizioni sulle ONLUS previste dal D. Lgs. 4 settembre 1997 n. 460 e successive modifiche.

F.to ZOCHE GIOVANNI

F.to FRANCESCA BONVICINI (l.s.)

Copia conforme all'originale i cui fogli sono firmati a
sensi di legge che si rilascia per gli usi consentiti

della legge
Vicenza, il 17 LUG. 2019

Francesca Bonvicini

